Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

Migliorie nell'appalto integrato: ammesse nel quadro autorizzatorio

La conformità alla pianificazione urbanistica, il differimento delle aree e i confini del sindacato tecnico secondo Cons. Stato n. 6546/2026

Giovanni Ercole Moscarini Diritto Amministrativo & Appalti Pubblici 9 Settembre 2026 Lettura 12 min

Stato della questione e quadro aggiornato al 9 settembre 2026: Il Consiglio di Stato consolida i confini dell'offerta tecnica nell'appalto integrato, qualificando come legittime migliorie le proposte coerenti con gli strumenti pianificatori approvati dalla stazione appaltante e confermando l'insindacabilità dei tempi celeri di valutazione della commissione.

Abstract (Italiano)

La complessa demarcazione tra migliorie e varianti in sede di offerta tecnica rappresenta uno snodo critico della contrattualistica pubblica, specialmente nei contratti di progettazione ed esecuzione. Il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 6546 del 16 luglio 2026, è intervenuto chiarendo che **le migliorie nell'appalto integrato** non sconfinano nel divieto di varianti essenziali qualora risultino compatibili e coerenti con il quadro autorizzatorio pianificato dalla stazione appaltante, anche ove la piena disponibilità delle aree e l'acquisizione finale dei titoli siano differite alla fase esecutiva. Il contributo analizza l'orientamento della giurisprudenza amministrativa in materia di discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice, di perimetrazione temporale del subprocedimento valutativo e dell'effettiva portata del divieto di *aliud pro alio*, raccordando tali coordinate con i canoni teleologici introdotti dal D.Lgs. n. 36/2023.

Abstract (English)

The complex demarcation between technical improvements and essential variations in technical offers represents a critical juncture in public procurement, especially concerning design and build contracts. The Council of State, in ruling no. 6546 of July 16, 2026, clarified that improvements in integrated contracts do not violate the prohibition on essential variations provided they are compatible and consistent with the authorization framework planned by the contracting authority. This holds true even if the full availability of the areas and the final acquisition of permits are

deferred to the execution phase. This article analyzes the administrative jurisprudence regarding the technical discretion of the evaluation committee, the timeframe of the evaluation sub-procedure, and the actual scope of the aliud pro alio prohibition, connecting these coordinates with the teleological principles introduced by Legislative Decree no. 36/2023.

Punti Chiave dell'Analisi

- **Perimetro del quadro autorizzatorio:** Le soluzioni tecniche migliorative sono pienamente legittime ove trovino copertura nelle previsioni programmatorie e urbanistiche dell'amministrazione e non alterino l'assetto strutturale posto a base di gara.
- **Differimento amministrativo e disponibilità delle aree:** La mancata disponibilità materiale immediata delle aree all'atto dell'offerta non vizia la proposta, potendo la stazione appaltante differire legittimamente l'acquisizione dei suoli alla successiva fase esecutiva.
- **Sindacabilità delle tempistiche valutative:** La concentrazione temporale dei lavori della commissione giudicatrice non costituisce ex se vizio procedimentale, richiedendosi la puntuale allegazione di macroscopici errori o travisamenti di fatto.
- **Distinzione essenziale rispetto all'aliud pro alio:** L'ottimizzazione qualitativa che perfeziona l'opera senza snaturarne la causa contrattuale integra una miglioria consentita, rientrante nella discrezionalità tecnica del collegio.

Principio di Diritto / Massima Redazionale

In tema di appalto integrato, la proposta tecnica migliorativa non si traduce in un'inammissibile variante qualora risulti inquadrabile nel sistema autorizzatorio e pianificatorio prefigurato dalla stazione appaltante. Ne consegue la piena legittimità dell'aggiudicazione anche nelle ipotesi in cui la formale disponibilità delle aree e l'acquisizione definitiva dei necessari titoli abilitativi siano funzionalmente differite alla fase di concreta esecuzione del contratto, non configurandosi in tali casi alcuna violazione del divieto di aliud pro alio.

Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

01. Introduzione: la pronuncia Cons. Stato n. 6546/2026

Nel variegato orizzonte dei contratti pubblici, l'istituto dell'**appalto integrato** disciplinato dall'art. 44 del D.Lgs. n. 36/2023 costituisce il terreno privilegiato di confronto competitivo. In questo ambito, **le migliorie nell'appalto integrato** rappresentano lo strumento essenziale per valorizzare la perizia tecnica delle imprese concorrenti. La selezione incentiva perfezionamenti qualitativi e funzionali rispetto al progetto a base di gara. Nondimeno, la certezza dell'azione amministrativa impone di circoscrivere tali apporti entro l'alveo delle **migliorie tecniche ammissibili**, precludendo **varianti sostanziali** vietate dalla *lex specialis*. In questo quadro sistematico si colloca la sentenza del **Consiglio di Stato, Sez. V, 16 luglio 2026, n. 6546** [1]. Il supremo consesso affronta la natura delle proposte tecniche su opere complementari e la loro conformità agli **strumenti di pianificazione urbanistica** già adottati dall'ente.

La controversia traeva origine dall'affidamento dei lavori per una nuova arteria stradale nel Comune di Fidenza. L'importo a base di gara superava sei milioni e seicentomila euro. L'operatore economico secondo graduato impugnava l'aggiudicazione, deducendo plurimi vizi di legittimità. In particolare, lamentava che l'offerta tecnica includesse una **pista ciclabile** e una **rotatoria di svincolo** non previste nel progetto posto a gara. Secondo la tesi attorea, tali opere avrebbero alterato il **quadro autorizzatorio**, insistendo su aree di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana non ancora nella **disponibilità giuridica** dell'amministrazione. Si aggiungevano doglianze su presunti vincoli paesaggistici e sull'eccessiva brevità delle sedute della **commissione giudicatrice**.

Il TAR Emilia-Romagna rigettava integralmente l'impugnazione, con statuizione confermata in appello dal Consiglio di Stato. La Quinta Sezione ha chiarito che le opere accessorie previste negli **atti programmatori comunali** non integrano varianti vietate. Al contrario, esse implementano legittimamente il disegno della stazione appaltante. La decisione consolida l'autonomia tecnica del seggio e la celerità delle procedure evidenziali.

Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

02. Il confine tra varianti e le migliorie nell'appalto integrato

2.1 — L'estensione del divieto di aliud pro alio e la compatibilità progettuale

La qualificazione giuridica delle offerte postula una netta distinzione tra **innovazioni migliorative** e **varianti progettuali**. Nelle gare regolate dal criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023), le migliorie sviluppano le soluzioni tecniche lasciate aperte dall'amministrazione. Esse non modificano l'impianto strutturale dell'intervento. Al contrario, la variante altera la fisionomia negoziale ed esige un'espressa previsione nella *lex specialis* con vincoli precisi [2].

In assenza di clausole autorizzative, ogni modifica sostanziale viola la **par condicio** ed esita nell'offerta di un **aliud pro alio**. Tale vizio radicale si configura solo quando l'offerta travolge le **caratteristiche essenziali dell'opera**, alterandone la destinazione funzionale [3]. Nondimeno, l'estromissione dell'operatore per difformità tecnica costituisce un rimedio eccezionale. Essa postula una rigorosa interpretazione della disciplina di gara a salvaguardia del **favor partecipationis** e della generale tassatività delle cause di esclusione negli appalti.

La commissione giudicatrice esercita la propria **discrezionalità tecnica** valutando la coerenza tra l'intervento e gli **obiettivi prestazionali** perseguiti. Il giudizio non si esaurisce in una verifica grafica formale. Quando il progetto conserva inalterata la sua tipologia funzionale, la soluzione si qualifica come **miglioria ammessa**, meritevole di apprezzamento premiale.

Sotto il profilo sistematico, l'offerta migliorativa si distingue dall'aliud pro alio in quanto persegue il medesimo **scopo tipico** prefissato negli atti di indizione. Il concorrente non altera le **prestazioni contrattuali** dedotte in obbligazione, ma propone **modalità esecutive tecnologicamente evolute**. La giurisprudenza europea e nazionale concordano nel ritenere che la **tutela della concorrenza** postuli la valorizzazione della libertà tecnica dell'offerente. Tale libertà incontra il solo limite dell'**invarianza funzionale** e del rispetto delle clausole di sbarramento tassativamente individuate dal bando. L'offerta salvaguarda la **coerenza prestazionale** e rispetta le **specifiche tecniche minime** imposte dalla stazione appaltante.

2.2 — La centralità del quadro autorizzatorio e il principio del risultato

Il fulcro concettuale chiarito dal Consiglio di Stato concerne la definizione sostanziale del **quadro autorizzatorio**. Il supremo collegio stabilisce un discrimine essenziale: sono inammissibili le migliorie derivanti da **integrale ed esclusiva iniziativa del concorrente** che implichino un'alterazione sostanziale del contesto autorizzativo, poiché esse esporrebbero l'iter al rischio di diniego o a dilazioni incompatibili con i tempi di gara. Sono invece pienamente ammissibili le soluzioni tecniche che si attestano all'interno di un **quadro autorizzativo già delineato nelle sue linee essenziali** dalla stazione appaltante mediante strumenti urbanistici attuativi o studi di fattibilità già deliberati.

In simile configurazione, la soluzione tecnica non modifica il quadro autorizzatorio ma lo **implementa in via esecutiva**. Nel caso di specie, la rotatoria e la pista ciclabile erano contemplate nelle convenzioni urbanistiche e nel **piano di lottizzazione** approvato dal Comune per il comparto interessato. L'operatore economico ha sviluppato una direttrice già vagliata dalla pubblica amministrazione a monte della procedura, con la conseguenza che gli **interessi pubblici coinvolti** avevano già superato un vaglio sostanziale, elidendo ogni margine di aleatorietà o rischio di contrasto pianificatorio.

La valorizzazione delle opzioni pianificate si salda intimamente con la struttura dinamica dell'appalto integrato (art. 44 del D.Lgs. n. 36/2023), in cui il progetto di fattibilità tecnico-economica costituisce una piattaforma prestazionale destinata a essere perfezionata dall'aggiudicatario [4]. In questo scenario, **le migliorie nell'appalto integrato** traducono fedelmente il principio del risultato nei contratti pubblici (art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023) e il canone della **reciproca fiducia** (art. 2 del D.Lgs. n. 36/2023), che tutela l'iniziativa dell'operatore economico virtuoso senza disperdere le opportunità offerte dalla pianificazione urbanistica.

Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

03. Il differimento della disponibilità delle aree alla fase esecutiva

3.1 — Requisiti urbanistici e prospettive espropriative

Una questione nodale dibattuta nel giudizio investiva la carenza di **immediata disponibilità giuridica** delle aree destinate alla pista ciclabile e alla rotatoria, insistenti su compendi di proprietà di RFI. La ricorrente sosteneva che l'estraneità dei suoli al patrimonio dell'amministrazione determinasse la radicale indeterminatezza e ineseguibilità dell'offerta formulata dall'aggiudicataria.

Il Consiglio di Stato ha disatteso la prospettazione attorea con nitido rigore dogmatico. L'assenza della disponibilità materiale immediata non vizia l'offerta ove risponda a una precisa **scelta pianificatoria della pubblica amministrazione**. L'approvazione del piano urbanistico attuativo conferisce stabilità all'assetto territoriale. Nel delineato quadro regolatorio, la **dichiarazione di pubblica utilità** è insita nell'impianto regolatorio vigente. Essa legittima la successiva acquisizione dei suoli mediante esproprio o accordo bonario con i proprietari [5].

Il rinvio del possesso dell'area alla fase successiva all'aggiudicazione risponde a canoni di razionalità economica. Soltanto la stesura del **progetto esecutivo** definisce con esattezza le superfici necessarie. Questa scansione procedurale impedisce l'espropriazione di aree sovrabbondanti. Essa tutela l'**equilibrio finanziario** dell'ente ed evita esborsi indennitari superflui per la collettività.

La **disponibilità giuridica immediata** dei sedimi non rappresenta un requisito di ammissibilità della domanda, bensì una **condizione di eseguibilità** dell'opera pubblica. Nell'appalto integrato, la redazione del **progetto esecutivo** costituisce la sede deputata al perfezionamento delle procedure ablatorie. L'amministrazione dispone del potere di apporre il **vincolo preordinato all'esproprio** e di pronunciare la dichiarazione di pubblica utilità. Differire tale adempimento all'esito della gara risponde al **principio di economicità procedimentale**. Si scongiurano in tal modo oneri gravosi su compendi che potrebbero rivelarsi non necessari all'esito dello sviluppo progettuale di dettaglio.

3.2 — Rilevanza dei titoli abilitativi accessori

Sul piano edilizio, la necessità di acquisire **titoli abilitativi accessori** o pareri tecnici non trasforma la miglioria in variante. L'offerta tecnica è pienamente ammissibile se non viola vincoli di inedificabilità assoluta. Essa non deve collidere con divieti inderogabili posti dall'ordinamento o dalla disciplina speciale di gara [6].

Nella vicenda scrutinata, i rilievi sulle tinteggiature dei manufatti e sulla piantumazione arborea non evidenziavano conflitti paesaggistici o stradali insanabili. Questi aspetti trovano naturale composizione istruttoria nella **conferenza di servizi** preposta alla verifica del progetto esecutivo. Non sussiste alcun titolo per disporre l'esclusione anticipata in sede di gara.

I **titoli abilitativi accessori** non condizionano la legittimità della fase selettiva. Nelle gare complesse, l'acquisizione di **autorizzazioni paesaggistiche** o di nulla osta stradali avviene fisiologicamente attraverso il modulo procedimentale della **conferenza di servizi decisoria** ex art. 14 della L. n. 241/1990. Escludere un concorrente sul presupposto che la miglioria richieda un'autorizzazione accessoria significherebbe introdurre una **causa di esclusione atipica**, in palese contrasto con il **principio di tassatività** codificato dall'art. 10 del D.Lgs. n. 36/2023 e con la **certezza del diritto**.

> **« La fattibilità dell'offerta tecnica non esige il preventivo consolidamento di ogni titolo autorizzatorio: nell'appalto integrato la conformità si misura sulla pianificazione generale, demandando l'acquisizione puntuale degli assensi all'approvazione del progetto esecutivo. »**

04. Tempi di valutazione e discrezionalità tecnica

della commissione

4.1 — Il sindacato giurisdizionale sulla celerità delle operazioni di gara

La sentenza n. 6546/2026 offre un decisivo contributo sui confini del **controllo giurisdizionale** sull'operato della commissione. La ricorrente deduceva l'inadeguatezza dell'esame collegiale, invocando la brevità dei tempi di seduta. Il Consiglio di Stato ha riaffermato che il vaglio sulla **discrezionalità tecnica** è ristretto alle ipotesi di **macroscopica illogicità**, travisamento evidente o palese arbitrarietà. Non sono ammesse censure volte a sostituire il giudizio dell'organo con una soggettiva difformità di vedute [7].

La concentrazione cronologica delle operazioni non dimostra un deficit di approfondimento. La speditezza può discendere dall'elevata specializzazione dei commissari e dall'adozione di metodi lineari di scrutinio. La parte ricorrente ha l'onere di provare **errori palesi e decisivi** capaci di sovvertire la graduatoria. Non è sufficiente contestare il dato temporale astratto della seduta per invalidare la gara [8].

Il collegio ha giudicato legittima anche la **riduzione dei termini** per la presentazione delle offerte da trenta a venti giorni ex art. 71, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023. Il rischio di perdere finanziamenti regionali giustifica la contrazione temporale dell'iter. Le motivazioni dell'urgenza risultavano chiaramente enunciate negli atti concorsuali. Gli operatori hanno fruito di un tempo idoneo a redigere offerte ponderate, con pieno rispetto del confronto concorrenziale [9].

Il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica non può trasmodare in un **giudizio di merito sostitutivo**. Il giudice amministrativo verifica la **ragionevolezza intrinseca** del giudizio espresso dalla commissione, senza sovrapporre la propria valutazione a quella dei commissari. La celerità dello scrutinio riflette la sintesi dell'**apprezzamento collegiale specialistico**. La censura del ricorrente deve dimostrare un **travisamento manifesto dei fatti** o una contraddittorietà macroscopica. Non è consentito desumere l'invalidità del giudizio dalla mera sommatoria dei minuti dedicati all'esame delle singole relazioni tecniche.

4.2 — Orientamenti pretori e quadro comparativo

L'approdo interpretativo raggiunto dalla giurisprudenza amministrativa in punto di tempi e modalità operative della commissione giudicatrice si salda in un sistema di tutele rigoroso e coerente. La verifica della legittimità delle sedute postula l'accertamento di un effettivo **deficit istruttorio** idoneo ad alterare il confronto competitivo, rifiutando automatismi invalidanti basati sul solo parametro temporale, come illustrato nel seguente prospetto sinottico dei precedenti:

Pronuncia e Organo	Oggetto e Fattispecie	Principio Enunciato
Cons. Stato, Sez. III, n. 8608/2021	Procedura di gara e tempi ristretti di esame collegiale dei progetti tecnici	La brevità cronologica delle sedute rileva esclusivamente ove concorrano macroscopiche anomalie istruttorie o palesi alterazioni del modus procedendi.
TAR Lazio Roma, Sez. V, n. 967/2026	Contestazione sulla rapidità di valutazione della commissione giudicatrice	La celerità delle operazioni è insindacabile nel merito in difetto di prova positiva circa un concreto errore materiale o travisamento fattuale.
TAR Molise, Sez. I, n. 170/2024	Valutazione delle offerte tecniche nell'appalto integrato e urgenza	La concentrazione temporale dell'esame specialistico è pienamente compatibile con la perizia dei commissari e con le esigenze di sollecita aggiudicazione.

Il bilanciamento pretorio consolida così l'efficienza della selezione tecnica, precludendo ricorsi dilatori basati sulla mera misurazione delle ore di lavoro collegiale. L'onere di allegazione processuale richiede la dimostrazione di uno specifico vizio logico che infici la bontà intrinseca della scelta discrezionale compiuta.

05. La salvaguardia dell'autonomia decisionale del

seggio di gara

5.1 — Il divieto di scorporo dei criteri temporali di giudizio

La disamina delle offerte tecniche impone una **ponderazione complessiva e unitaria**. È vietato scindere artificialmente la componente qualitativa delle proposte migliorative dalla riduzione dei tempi esecutivi, allorché la legge di gara configuri il criterio come qualitativo. La commissione deve operare un apprezzamento unitario nel quale il dato cronologico non assuma rilievo esclusivo [10].

Nella pronuncia n. 6546/2026, il Consiglio di Stato ha chiarito che l'assegnazione dei punteggi per le soluzioni stradali risponde a una sintesi di durabilità, attenuazione acustica e affidabilità del pacchetto tecnologico. Una proposta con tempi più celeri non vincola all'attribuzione del massimo punteggio, potendo il seggio preferire soluzioni di maggiore pregio intrinseco e sicurezza per la rete viaria.

L'apprezzamento delle offerte esige una **valutazione qualitativa integrata**. Scorporare il **cronoprogramma esecutivo** dal valore tecnologico dei materiali snaturerebbe la funzione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La commissione giudicatrice pondera l'**efficacia prestazionale** della soluzione, considerando la **durabilità dell'infrastruttura**, i **costi di manutenzione ordinaria** nel ciclo di vita e gli **standard di sicurezza viaria**. La riduzione dei tempi di esecuzione rappresenta soltanto una delle variabili concorrenti nell'attribuzione del punteggio tecnico complessivo.

5.2 — I limiti all'ingerenza del RUP nell'esame tecnico

L'autonomia della commissione trova un fondamentale limite nel divieto per il **Responsabile Unico del Progetto (RUP)** di sovrapporre il proprio soggettivo apprezzamento alle valutazioni tecniche già espresse dal collegio. La qualificazione delle proposte come migliorie lecite rientra nella sfera riservata dell'organo di valutazione tecnica, precludendo intrusioni postume in sede di verifica di anomalia [11].

Tale principio si coordina armoniosamente con le regole in tema di immodificabilità dell'offerta tecnica e verifica di anomalia. Una volta consolidata la rispondenza della proposta agli scopi dell'amministrazione e agli strumenti urbanistici, la determinazione tecnica della commissione rimane intangibile, tutelando la certezza e la speditezza della procedura selettiva.

Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

06. Conclusioni

La pronuncia del Consiglio di Stato n. 6546/2026 traccia un punto di equilibrio di alto profilo dogmatico nell'esegesi dell'appalto integrato. Riconoscendo la piena ammissibilità delle proposte tecniche che si attestano all'interno del disegno pianificatorio già deliberato dall'ente, la giurisprudenza amministrativa emancipa la gara da preclusioni formalistiche, valorizzando la coerenza sostanziale del progetto con gli obiettivi del committente. In tale prospettiva, **le migliorie nell'appalto integrato** si configurano come il perno di raccordo tra la capacità innovativa dell'impresa e la programmazione pubblicistica della stazione appaltante.

Al contempo, il rigoroso confinamento del sindacato sui tempi della commissione garantisce stabilità e speditezza al mercato dei contratti pubblici. La convergenza tra il principio del risultato e il principio della fiducia trova in questo arresto nomofilattico una concreta attuazione: una selezione competitiva che premia la qualità progettuale e assicura la realizzazione dell'opera pubblica nei tempi prefissati a beneficio dell'intera collettività.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 — Codice dei contratti pubblici (artt. 1, 2, 3, 41, 44, 71, 108)

Legge 7 agosto 1990, n. 241 — Nuove norme in materia di procedimento amministrativo (art. 1)

Giurisprudenza citata

1. **Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 16 luglio 2026, n. 6546** — Nell'appalto integrato sono ammissibili le migliorie che si attestano all'interno del quadro autorizzatorio delineato dalla pianificazione della stazione appaltante; legittimo il differimento della disponibilità delle aree e insindacabili i tempi celeri della commissione.

2. **Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 19 febbraio 2026, n. 1917** — Limiti all'ammissibilità delle varianti migliorative nell'offerta economicamente più vantaggiosa, interpretazione letterale della lex specialis e divieto di aliud pro alio.

3. **TAR Campania Napoli, Sez. I, Sentenza 10 luglio 2020, n. 3006** — Criteri discretivi tra soluzioni migliorative lecite ed alterazioni strutturali dell'oggetto del contratto nell'offerta tecnica.

4. **Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 17 marzo 2016, n. 1047** — Funzione dinamica dell'offerta tecnica nell'appalto integrato rispetto al progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara.

5. **TAR Friuli-Venezia Giulia Trieste, Sez. I, Sentenza 31 maggio 2016, n. 201** — Ammissibilità di varianti migliorative che richiedono di acquisire la disponibilità di aree in via privatistica, quando il disciplinare pone tale onere sull'offerente.

6. **Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 8 ottobre 2019, n. 6793** — La necessità di acquisire titoli edilizi o pareri accessori per le migliorie non muta la natura dell'intervento in variante inammissibile.

7. **TAR Lazio Roma, Sez. V, Sentenza 17 gennaio 2026, n. 967** — Limiti del sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica della commissione di gara e insindacabilità dei punteggi nel merito.

8. **Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza 24 dicembre 2021, n. 8608** — La brevità temporale delle sedute rileva quale elemento indiziario: nel caso, unita all'identità dei giudizi e a sedute istruttorie non verbalizzate, ha condotto all'accoglimento degli appelli e all'annullamento della gara.

9. **TAR Molise Campobasso, Sez. I, Sentenza 28 maggio 2024, n. 170** — Piena compatibilità tra celerità dei giudizi tecnici, perizia dei commissari ed esigenze di tempestiva aggiudicazione per ragioni di urgenza.

10. **Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 2 novembre 2021, n. 7300** — Divieto di atomizzare la valutazione qualitativa accordando prevalenza automatica al solo dato quantitativo della riduzione temporale.

11. **Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 9 marzo 2023, n. 2512** — Competenza tecnica esclusiva della commissione di gara nella qualificazione delle migliorie rispetto alle determinazioni del RUP in sede di anomalia.

Dottrina richiamata

D1. Paola De Virgiliis, *L'art. 10 e la tassatività delle cause di esclusione negli appalti*, in *Metodo Giuridico*, 2026. Consultabile all'indirizzo: https://www.metodogiuridico.it/tassativita-cause-esclusione-appalti/

D2. Redazione Metodo Giuridico, *Il principio del risultato nei contratti pubblici*, in *Metodo Giuridico*, 2026. Consultabile all'indirizzo: https://www.metodogiuridico.it/2026/09/08/principio-risultato-contratti-pubblici/

D3. Redazione Metodo Giuridico, *Offerta tecnica e anomalia: vietata la rettifica dei punteggi*, in *Metodo Giuridico*, 2026. Consultabile all'indirizzo: https://www.metodogiuridico.it/immodificabilita-offerta-tecnica-anomalia-consiglio-stato-4225-2026/

Giovanni Ercole Moscarini

Avvocato del Foro di Roma

Esercita nel diritto civile e nel diritto amministrativo. Sulla rivista Metodo Giuridico analizza l'evoluzione normativa e gli orientamenti giurisprudenziali nelle due materie.